

N.	5
----	---

 del registro delle deliberazioni

**COMUNE DI  
S. GIORGIO DI LOMELLINA**

**ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  
DELIBERAZIONI  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020, DEFINIZIONE SCADENZE E RIDUZIONI PER EMERGENZA COVID-19.

L'anno	2020	il giorno	31	del mese	luglio	alle ore	18.00
--------	------	-----------	----	----------	--------	----------	-------

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** e in seduta di prima convocazione.

Sono presenti i Signori

N.	R	NOMINATIVO	PRE	ASS
1	S	BELLOMO GIOVANNI	X	<b>X giust.</b>
2	A	MORA ANDREA		
3	C	TORTI EMANUELE	X	
4	C	QUAGGIO MAURO	X	
5	A	TORRIGLIA LUCA	X	
6	C	NAVAZZA LUIGI	X	
7	C	MAZZUCCO GIANCARLO	X	
8	C	ANASTASI INES	X	
9	C	CHIABRERA ANGELO ANTONIO	X	
10	C	MUFFA MARCELLA	X	
11	C	TEDESCO ANNALISA	X	
			<b>10</b>	<b>1</b>

Assiste il Segretario Comunale

Dott. Carlo Carrera

Il Sig. Giovanni Bellomo - Sindaco, assunta la presidenza e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invia i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

## Delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 31/07/2020

*La seduta del Consiglio Comunale si è svolta in modalità pubblica, osservando scrupolosamente le disposizioni normative per il contenimento del virus COVID-19, mantenendo una distanza di n.1 metro da ogni partecipante e munendosi dei dispositivi DPI (dispositivi di protezione individuale).*

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020, DEFINIZIONE SCADENZE E RIDUZIONI PER EMERGENZA COVID-19.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Consigliere Muffa chiede come verranno coperte le riduzioni COVID-19. Il Segretario Comunale risponde: con fondi statali.

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";

Visto, in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

Vista la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

Considerato che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Dato atto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

Verificato che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

Evidenziato, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Dato atto che con deliberazione del C.C. n. 7 del 30.04.2016, è stato approvato il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visti:

- l'art. 1, comma 654, della legge n. 147 del 2013 che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio";
- l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, il quale introduce un'eccezione a tale regola, prevedendo che il Comune possa deliberare "ulteriori riduzioni ed esenzioni" rispetto a quelle già previste dalla normativa;

Considerato di confermare le esenzioni ed agevolazioni della TARI previste dall'art. 15 del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti;

Considerato che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

Vista la deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020 con la quale ARERA è intervenuta dettando linee guida cui allinearsi per definire e gestire le riduzioni tariffarie per le categorie particolarmente colpite dalla crisi economica causata dalle chiusure forzate e dalle limitazioni imposte sia a livello nazionale che regionale, in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria;

Atteso che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

Ritenuto opportuno introdurre, per l'anno 2020, l'applicazione della riduzione della quota variabile delle utenze non domestiche che siano state soggette a provvedimenti di sospensione per emergenza Covid-19 e/o abbiano sospeso, anche su base volontaria, la propria attività, con la conseguente minor produzione di rifiuti; tale riduzione varrà applicata in misura proporzionale al periodo di sospensione dell'attività;

Rilevato che, per individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto, ed al fine di sottostare ai principi generali di ragionevolezza e non discriminazione tra contribuenti, si farà riferimento alle attività individuate dal D.P.C.M. del 08/03/2020 e seguenti, previa presentazione di apposita richiesta in autocertificazione, da prodursi entro il 31/08/2020, a pena di decadenza, indicante:

- il periodo espresso in giorni di effettiva chiusura;
- il codice ATECO prevalente di riferimento;

- l'essere in regola con i pagamenti della TARI relativi agli anni pregressi;

Considerato che tale minor gettito sarà finanziato mediante risorse di bilancio, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Considerato che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario sono correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività;

Preso atto della complessità del quadro di riferimento originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

Considerato che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

Visto l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

Considerato, in particolare, che l'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ha differito al 30 giugno il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013;

Preso atto che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Ritenuto di volersi avvalere della deroga concessa dall'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020;

Ritenuto quindi opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre, conguagliando l'eventuale differenza a decorrere dal 2021;

Richiamato l'art. 24, comma 3, del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26/03/2019 con la quale sono state definite le tariffe ed aliquote IUC ed è stato approvato il Piano Finanziario TARI per l'anno 2019;

Ritenuto quindi opportuno stabilire la ripartizione del pagamento di quanto dovuto dai contribuenti in n. 3 rate, da fissare con le seguenti scadenze:

- 1<sup>a</sup> rata: entro il 30/09/2020
- 2<sup>a</sup> rata: entro il 31/10/2020;

- 3<sup>a</sup> rata: entro il 30/11/2020;
- Unica soluzione: 30/09/2020;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto, al fine di consentire il rispetto delle scadenze come sopra individuate, di dover procedere all'approvazione della proposta delle tariffe TARI da applicarsi per l'anno 2020;

Visto il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022, che verrà approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna;

Richiamati l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto altresì il parere formulato dall'Organo di Revisione espresso in data 13/07/2020 ed acquisito agli atti del Comune con P.G. 2997 in data 15/07/2020, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 118/2011;

Con voti favorevoli n. 7 e voti contrari n. 3 (Chiabrera, Muffa, Tedesco), espressi nei modi voluti dalla legge

## DELIBERA

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di avvalersi della deroga concessa dall'art. 107, comma 5 del D.L.18/2020, confermando per l'anno 2020 le tariffe TARI 2019 calcolate secondo le precedenti metodologie, salvo adeguare le stesse entro il 31 dicembre 2020 ed approvare il PEF 2020 in relazione agli sviluppi dell'emergenza sanitaria e agli sviluppi normativi sulla materia;
3. di stabilire la ripartizione del pagamento di quanto dovuto dai contribuenti in n. 3 rate da fissare con le seguenti scadenze:
  - 1 ^ rata: entro il 30/09/2020
  - 2 ^ rata: entro il 31/10/2020;
  - 3 ^ rata: entro il 30/11/2020;
  - Unica soluzione: 30/09/2020;
4. di stabilire, per l'anno 2020, l'applicazione della riduzione della quota variabile delle utenze non domestiche che siano state soggette a provvedimenti di sospensione per emergenza COVID-19 e/o abbiano sospeso, anche su base volontaria, la propria attività, con la conseguente minor produzione di rifiuti; tale riduzione varrà applicata in misura proporzionale al periodo di sospensione dell'attività, sulla base di apposita istanza del contribuente, da presentarsi entro 31/08/2020, a pena di decadenza, secondo le modalità indicate in premessa; tale minor gettito sarà finanziato mediante risorse di bilancio, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;
5. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

**SUCCESSIVAMENTE**, con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 3. (Chiabrera, Muffa, Tedesco), espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma IV, D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza.

*Parere del Revisore dei Conti di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:*

**“APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020, DEFINIZIONE SCADENZE E RIDUZIONI PER EMERGENZA COVID-19”**

L'anno 2020 il giorno 13 del mese di Luglio 2020 il Revisore Unico del Comune di San Giorgio di Lomellina (PV), Dott. Claudio Frasson, nominato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 31 del 12/12/17

- Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di San Giorgio di Lomellina (PV) di Luglio 2020 avente ad oggetto “APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020, DEFINIZIONE SCADENZE E RIDUZIONI PER EMERGENZA COVID-19”;
- Preso atto dei pareri espressi dai componenti responsabili ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- Sulla base di quanto previsto dall'art. 239 del TUEL e successivi aggiornamenti;

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di San Giorgio di Lomellina (PV) di Luglio 2020 avente come oggetto “APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020, DEFINIZIONE SCADENZE E RIDUZIONI PER EMERGENZA COVID-19”.

San Giorgio di Lomellina, 13/07/2020

COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA	
15 LUG 2020	
Prot. n.	2997
Cat.	2
Clas.	4
Spec.	



Revisore Unico dei Conti  
Dott. Claudio Frasson

**COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA**

**PARERE**

**Allegato alla delibera C.C. n. 5 del 31/07/2020**

Proposta di deliberazione relativa a:

**APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020, DEFINIZIONE SCADENZE E RIDUZIONI PER EMERGENZA COVID-19.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA prevista dall'art. 49 comma 2 della D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

S. Giorgio di Lomellina, 22/07/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to (Dott. Carlo Carrera)**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta la regolarità contabile prevista dall'art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

S. Giorgio di Lomellina, 22/07/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to (Dott. Carlo Carrera)**



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO  
F.to Giovanni Bellomo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Carlo Carrera

---

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in data odierna, viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/00.

Li, 18 AGO. 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Carlo Carrera

---

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_  
per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4  
del D.Lgs. 267/2000.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Carlo Carrera

---

---

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Li, 18 AGO. 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Carlo Carrera

---